



Tribunale Ordinario di Tivoli

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VOCI DI SPESA ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

PREMESSA

Il presente lavoro muove dalla necessità, palesatasi soprattutto a seguito delle riforme intervenute in materia e che hanno introdotto il principio della bigenitorialità nell'affidamento dei figli, sostituito alla potestà genitoriale la responsabilità genitoriale e stabilito il carattere perequativo dell'assegno di mantenimento (diretto), di ridurre preventivamente il conflitto genitoriale ed il conseguente proliferare di contenziosi tra le parti, finalizzati alla determinazione delle voci di spesa rientranti nel mantenimento dei figli, piuttosto che nell'alveo di quelle "straordinarie".

Una delle cause di maggior conflittualità tra coniugi nella fase patologica della crisi del rapporto familiare, è, infatti, quella che concerne l'individuazione delle spese caratterizzate dall'ordinarietà e dalla frequenza - come tali rientranti nell'assegno di mantenimento - e quali, invece, classificabili come "straordinarie", ovvero necessarie per far fronte ad **eventi imprevedibili o addirittura eccezionali**, ad esigenze **non rientranti nelle normali consuetudini di vita** dei figli fino a quel momento, o comunque **non quantificabili e determinabili in anticipo o, ancora, ritenute tali in ragione della loro entità o modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso**.

Sarebbe d'ausilio, comunque, che le parti esponessero dettagliatamente, già nei propri atti introduttivi e/o costitutivi relativi alle procedure di separazione personale e di divorzio, siano essi giudiziali o congiunti, la quotidianità delle spese sostenute dalla famiglia prima della crisi della coppia per la crescita psico-fisica dei propri figli, con richiamo puntuale ad eventuali voci di spese straordinarie già in essere al momento della rottura del rapporto che intendono disciplinarsi.